

Settore lavoro

Servizio
per l'occupazione
dei disabili

Direzione centrale
sviluppo economico,
formazione e lavoro

Viale Jenner 24
20159 Milano

Telefono 02-7740 4040
Fax 02-7740 6434
info.disabili@provincia.milano.it



Provincia
di Milano

nota informativa aggiornata al 12/01/2009

Oggetto: Legge n. 68 del 12 marzo 1999, art. 13, sostituito dall'art. 1, comma 37, lett.c) della Legge 24 dicembre 2007, n. 247: "Incentivi alle assunzioni"

regolamentazione: Decreto 13 gennaio 2000, n. 91

Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. VII/5341 del 2 luglio 2001

Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. VII/13628 del 14 luglio 2003

Decreto dir. gen. Formazione Istruzione Lavoro regione Lombardia n. 12578 del 28 luglio 2003

Legge 24 Dicembre 2007 ,n. 247

La legge prevede delle forme di agevolazioni rivolte ai datori di lavoro privati, che procedono all'assunzione di persone disabili. Queste sono finanziate da un apposito Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro. Ogni anno il Ministero procede alla ripartizione delle risorse del fondo alle regioni, le quali procedono ad una ulteriore ripartizione alle Provincie.

L'art. 1, comma 37 della legge 24 dicembre 2007, 247 di attuazione del protocollo sul welfare ha sostituito l'art. 13 della L. n. 68/1999 in merito agli incentivi all'assunzione, a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Nella nuova formulazione è **stata eliminata la fiscalizzazione totale o parziale** della contribuzione ed è stato introdotto un **contributo all'assunzione calcolato in misura percentuale sul costo salariale annuo**.

Pur nelle more dell'emanazione della regolamentazione prevista dalla L. 247/2007 che disciplini l'attuazione pratica del nuovo beneficio, si ritiene utile, con la presente nota fornire un'informazione il più possibile completa in materia di agevolazioni rispettivamente per:

- a) **Agevolazioni regolate** dall' art. 13 della L.68/99 **modificato dall'art. 1, c. 37, lett. c) della legge.247/2007**, aventi per oggetto assunzioni a tempo **indeterminato** effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2008 finanziate nei limiti delle disponibilità delle risorse che saranno assegnate alla Provincia di Milano per il Fondo 2008 e successivi.
- b) **Agevolazioni regolate dall'ex art. 13 L.68/99** aventi per oggetto assunzioni effettuate dall'entrata in vigore della L.68/99 sino al 31/12/2007, finanziate nei limiti delle risorse assegnate alla Provincia di Milano per i Fondi 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007.

-
- Contenuto:
1. Soggetti destinatari delle agevolazioni
 2. Tipologie di agevolazioni
 3. Condizioni di ammissibilità
 4. Non ammissibilità
 5. La richiesta di ammissione agli incentivi
 6. La comunicazione del controvalore economico
 7. Indicazioni in merito al riconoscimento degli incentivi
 8. Durata delle agevolazioni "costo salariale"
 9. Durata delle agevolazioni "contributive"
 10. Decadenza dal beneficio
 11. Compatibilità con altre agevolazioni
 12. Modalità di concessione e di rimborso dell'agevolazione
 13. Stato dei rimborsi
 14. Rinvio

▶ 1. SOGGETTI DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI

Possono accedere alle agevolazioni finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili solo i **datori di lavoro privati**, (compresi i datori di lavoro non soggetti ad obbligo di assunzione, **che abbiano assunto lavoratori disabili a seguito di convenzione stipulata con la Provincia ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99 e successive modificazioni.**

▶ 2. TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI

• Contributo all'assunzione

Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002¹, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome **possono concedere, nei limiti delle disponibilità Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo all'assunzione nella misura non superiore al:**

→ 60 % del costo salariale

- per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a **tempo indeterminato**, abbia una **riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento** o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

Rientrano inoltre le sotto indicate categorie il cui grado di inabilità non è percentualizzato:

- persone sordomute (si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- persone non vedenti (si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione);

(L'art. 1, comma 37 della L. n. 247/2007 ha eliminato la fiscalizzazione totale per un massimo di 8 anni dei contributi assistenziali e previdenziali)

→ 25 % del costo salariale

- per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a **tempo indeterminato**, abbia una riduzione della capacità lavorativa **compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento** o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

(L'art. 1, comma 37 della L. n. 247/2007 ha eliminato la fiscalizzazione totale per un massimo di 5 anni dei contributi assistenziali e previdenziali)

N.B.: in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione è calcolato sul totale del costo salariale **annuo**.

¹ N.B.: il Regolamento (CE) n. 2204/2002 è stato sostituito dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione 6 agosto 2008.

- **contributo per il rimborso forfetario parziale** delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

In assenza, alla data di stesura della presente nota, di indicazioni ministeriali e/o regionali a seguito dell'entrata in vigore della legge 247/2007, si riporta quanto regolamentato sull'argomento, prima della modifica dell'art. 13.

***Rimborso delle spese sostenute** sino ad un massimo dell'80%, e nel limite del 30% delle somme complessivamente assegnate, per ogni singola annualità, all'Amministrazione competente alla concessione delle agevolazioni, per quanto sotto elencato, a seguito di assunzione di disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% (art. 13, comma 1, lettera c):*

***trasformazione del posto di lavoro** per renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile (rimborso entro il limite max di euro 7.500)¹;*

***apprestamento di tecnologie di telelavoro** (rimborso entro il limite max di euro 7.500)² ;*

***rimozione di barriere architettoniche** che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile;*

La quota di cui si chiede il rimborso non può costituire oggetto di analoghi rimborsi richiesti, per la medesima assunzione, ai sensi della L. 113/85 art. 8 ovvero di altre normative. Questa circostanza dovrà essere autocertificata nella richiesta presentata dalle aziende.

L'azienda può chiedere, in relazione ad un medesimo lavoratore disabile, di accedere a più tipologie di agevolazione previste dall'art. 13 L. 68/99 (sia per il rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali che per eventuali spese sostenute per l'adeguamento del posto di lavoro).

▶ 3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Alle agevolazioni finanziate con le disponibilità del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili possono accedere i datori di lavoro che:

- a. abbiano stipulato la **convenzione** ai sensi dell'art.11 della legge 68/99 e successive modificazioni, nella quale sia stato determinato un programma di assunzioni mirate;
- b. abbiano proceduto, entro la scadenza della convenzione precedentemente stipulata, alla **assunzione** di disabile iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- c. l'assunzione effettuata sia con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato**³
- d. le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4 della art. 1, comma 37 della legge 247/2007.
- e. La concessione del **contributo all'assunzione** è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, **della permanenza del rapporto di lavoro** o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.

i datori di lavoro inoltre devono:

- presentare **richiesta di ammissione** alle agevolazioni (vedi punto 5);
- comunicare il **controvalore economico** dell'agevolazione precedentemente richiesta (vedi punto 6);

² il limite di euro 7.500 è fissato nella d.g.r. n. 13628 del 14 luglio 2003; per le annualità antecedenti al 2003 il limite è quello fissato dalla d.g.r. n. 5341 del 2 luglio 2001 di lire 10.000.000 pari ad euro 5.164,57

³ Prima dell'entrata in vigore della L. 247/2007, erano ammissibili anche le assunzioni a tempo determinato.

▶ 4. NON AMMISSIBILITA'

Non sono ammesse alle agevolazioni le richieste relative ad assunzioni carenti di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente e di cui alle lettere *a,b,c,d,e*, del precedente punto 3. “condizioni di ammissibilità”, tra queste si evidenzia **la non ammissibilità delle assunzioni a tempo determinato**.

*Nelle more, alla data di stesura della presente nota, dell'emanazione da parte del Ministero del lavoro del decreto previsto dal comma 5 dell'art. 13 come modificato dalla L. 247/2007 e della regolamentazione da parte della Regione che disciplini i procedimenti per la concessione delle agevolazioni, si riportano le cause di non ammissibilità previste dalla regolamentazione **antecedente** la l. 247/2007:*

- *assunzioni in convenzione di lavoratori che abbiano già avuto con la stessa azienda, un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti, instaurato non ai sensi di una convenzione;*
- *assunzioni in convenzione art. 11 legge 68/99 effettuate tramite passaggio diretto, in quanto non riguardano soggetti disoccupati al momento del passaggio (dal 01/02/2003 data di entrata in vigore del Decreto Leg.vo 297 del 19 dicembre 2002 non è comunque più possibile effettuare passaggi diretti);*
- *riconoscimento in quota disabili di lavoratori già in forza, o divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro.*

Alle aziende le cui richieste non saranno ammesse agli incentivi sarà data apposita comunicazione.

▶ 5. LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AGLI INCENTIVI

La **richiesta** di accesso alle agevolazioni **deve essere presentata**⁴, all'ufficio competente della Provincia, subito dopo l'avvenuta assunzione e comunque entro il termine ultimo del **20 gennaio** dell'anno successivo all'assunzione.

La domanda, per ogni singola assunzione, deve essere presentata una sola⁵ volta mentre dovrà essere trasmessa ogni anno la comunicazione degli oneri effettivamente sostenuti e di cui si richiede il rimborso.

(il vecchio testo dell'art. 13 L. 68/99 parlava di fiscalizzazione totale per un massimo di otto anni o parziale per un massimo di cinque anni: ora si parla di percentuale sul costo del lavoro ma la norma non prevede limiti temporali)

In merito alla **domanda di rimborso delle spese sostenute** per quanto previsto dall'art. 13 lettera c) si evidenzia che la stessa dovrà essere corredata da una relazione in merito all'utilità dei lavoro che si rendono necessari e da copia del preventivo di spesa;

➤ **La mancata presentazione della richiesta di agevolazioni nell'anno di assunzione e comunque entro i termini sopra indicati esclude, l'Azienda dall'ammissione ai benefici per quell'assunzione.**

⁴ fa fede la data del timbro postale; per le richieste consegnate a mano si farà riferimento alla data di protocollo in arrivo della Provincia.

⁵ **Casi particolari, prima dell'entrata in vigore della legge 247/2007:** come esplicitato nel d.d.g. Formazione Istruzione Lavoro n. 12578 del 28 luglio 2003 della Regione Lombardia, “nel caso in cui un datore di lavoro avesse già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 68/99 per l'assunzione in convenzione di un lavoratore, successivamente cessata e instaurasse un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore, sempre mediante convenzione, lo stesso datore di lavoro avrà la possibilità di presentare domanda di accesso alle agevolazioni solamente per le annualità spettanti nel corso del precedente rapporto di lavoro di cui non avesse ancora beneficiato”.

Pertanto anche in caso di modifica del rapporto di lavoro per il quale siano già state richieste le agevolazioni, quali:

- proroga di contratto a tempo determinato;

- trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato ivi comprese le assunzioni di lavoratori precedentemente assunti in ex CFL, contratti di inserimento, apprendistato;

il datore di lavoro **dovrà presentare nuova richiesta di ammissione agli incentivi**, sempre ch  per lo stesso lavoratore, in relazione al precedente rapporto di lavoro, non abbia gi  usufruito delle agevolazioni per tutte le annualit  spettanti durante il precedente rapporto di lavoro.

Nei suddetti casi il periodo di durata dell'agevolazione verr  calcolato detraendo il periodo per il quale   gi  stata riconosciuta l'agevolazione nel precedente rapporto.

▶ **6. LA COMUNICAZIONE DEL CONTROVALORE ECONOMICO**

Entro il **20 gennaio** di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello di assunzione, l'Azienda **deve inoltrare** all'ufficio competente della Provincia di Milano la comunicazione del controvalore economico relativo alla singola agevolazione richiesta, in particolare:

a) Agevolazioni regolate dall' art. 13 della l.68/99 **MODIFICATO dall'art. 37 L.247/2007**, di seguito denominate, per comodità, **“agevolazioni costo salariale”**,

aventi per oggetto assunzioni a tempo **indeterminato** effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2008 finanziate nei limiti delle disponibilità delle risorse che saranno assegnate alla Provincia di Milano per il Fondo 2008 e successivi.

→ **l'ammontare del costo salariale corrisposto al lavoratore nell'anno precedente;**
(agevolazione di cui all'art. 13, c. 1, lettere a) e b) della legge 68/99)

N.B.: Come già detto nel paragrafo precedente, LA LEGGE 247/2007 NON PREVEDE LIMITI TEMPORALI

→ **la rendicontazione delle spese sostenute** con allegate le copie conformi delle fatture quietanzate, o con gli estremi del pagamento, per gli interventi di cui all'art. 13, c.1, lett. c) con la dichiarazione di non aver usufruito o richiesto rimborsi in ordine alla stessa tipologia di spesa previsti da altre normative (ed es. L. 113/85 nei confronti dei centralinisti telefonici);

▪ **Il rimborso per le spese di cui sopra non verrà riconosciuto ai datori di lavoro che hanno usufruito di altri benefici economici per la stessa finalità.**

b) Agevolazioni in essere PRIMA dell'entrata in vigore della legge 247/2007, di seguito denominate, per comodità, **“agevolazioni contributive”**,

aventi per oggetto assunzioni effettuate dall'entrata in vigore della L.68/99 sino al 31/12/2007, finanziate nei limiti delle risorse assegnate alla Provincia di Milano per i Fondi 2002-20003-2004-2005-2006-2007.

→ **l'ammontare dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro effettivamente dovuti agli Istituti previdenziali ed assistenziali in relazione alle retribuzioni corrisposte, nell'anno antecedente, al disabile assunto;**

→ **l'ammontare degli oneri assicurativi e per la responsabilità civile per tirocini finalizzati all'assunzione per quanto previsto all'art. 13, c. 3;**

→ **la rendicontazione delle spese sostenute (come precedente lettera a)).**

➤ Si fa presente che l'invio della suddetta comunicazione, nel termine di cui sopra, **sarà ad esclusiva cura e responsabilità dell'Azienda** in quanto l'ufficio competente non invierà nessuna lettera di sollecito in merito.

➤ **La mancata comunicazione del controvalore economico dell'agevolazione richiesta, o l'inoltro oltre il termine sopra indicato, esclude l'Azienda dal beneficio per l'anno di riferimento.**

L'Azienda **cesserà la trasmissione della comunicazione** del controvalore economico l'anno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, ed inoltre quando:

- avrà ricevuto da parte dell'ufficio competente della Provincia comunicazione di diniego dell'agevolazione richiesta;
- sarà scaduto **definitivamente** il periodo della durata dell'agevolazione (*vedi tabella Riepilogo per Fondo durata agevolazioni assunzioni, colonna “trasmissione dichiarazione contributiva”*).

▶ 7. INDICAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI

Il comma 5 dell'art. 13 della legge 68/99, come sostituito dalla art. 37 della legge 247//2007, recita "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4", ed al successivo c. 8 prosegue: "Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1."

Poiché alla data di stesura della presente nota non sono state emanate le regolamentazioni di cui sopra, si rimanda alla successiva emanazione delle stesse.

*In assenza, alla data di stesura della presente nota, di indicazioni ministeriali e/o regionali a seguito dell'entrata in vigore della legge 247/2007, si riporta quanto regolamentato sull'argomento, **prima della modifica dell'art. 13.***

*Il criterio principale con cui assegnare le risorse recepisce l'indicazione dell'articolo 6 del decreto 13 gennaio 2000, n. 91 che intende favorire le aziende che hanno assunto soggetti con particolare difficoltà d'inserimento (disabili psichici, disabili intellettivi e invalidi con oltre il 79%). Tale indirizzo è ribadito dalla delibera regionale n. 13268/03, che attribuisce alle aziende che hanno assunto lavoratori appartenenti alle tipologie di cui alla tabella I almeno **tre anni** di fiscalizzazione a copertura del 100% degli oneri, nei limiti del fondo assegnato. Nel caso in cui il fondo non fosse sufficiente per la copertura del triennio, l'ufficio dovrà ridefinire il numero massimo di anni di fiscalizzazione possibile per le aziende di cui sopra.*

1 – Priorità assoluta:

- assunzioni di persone cn handicap intellettivo e psichico
- assunzioni di persone con invalidità superiore al 89%

Le agevolazioni quindi saranno assegnate prioritariamente alle aziende che hanno assunto persone disabili di cui alla tabella A, in secondo luogo a quelle che hanno assunto persone con disabilità tra l'80 e l'89% ed infine a tutte le altre.

2 - inserimento di disabili con invalidità compresa tra l'80% e l'89%

3 - inserimento di disabili con invalidità compresa tra il 67% ed il 79%

*Nel caso in cui il fondo fosse insufficiente per soddisfare tutte le domande ammesse, sarà formata una **graduatoria** i cui criteri sono definiti nella richiamata delibera regionale n. 13628/03 e nel DM 91/2000, elencati nella seguente tabella:*

Criteri per la formazione di una graduatoria nel caso in cui i fondi disponibili siano insufficienti a soddisfare tutte le richieste

1. Assunzione di disabili con particolari difficoltà di inserimento : oltre 50 anni compiuti d'età; disoccupati di lunga durata (24 mesi), scarsa professionalità (mansione generica), bassa scolarità (licenza dell'obbligo)

2. Inserimento lavorativo stabile (a tempo indeterminato)

3. Percorso formativo con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative in particolare diretti a settori innovativi di attività *

4. inserimento con modalità e tempi innovativi di lavoro *

5. Inserimento lavorativo di donne disabili

N.B.: a parità di requisiti l'agevolazione viene concessa in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni.

▶ **8. DURATA dell'agevolazione "COSTO SALARIALE":**
FONDO 2008 E SUCCESSIVI (assunzioni a decorrere dal 1/01/2008)

Come già detto nel paragrafo precedente, LA LEGGE 247/2007 NON PREVEDE LIMITI TEMPORALI:

Si rinvia a successiva regolamentazione da emanarsi da parte del Ministero del Lavoro e della Regione Lombardia (vedi punto 7 della presente nota).

▶ **9. DURATA dell'agevolazione "CONTRIBUTIVA":**
FONDI 2000-2007 (assunzioni prima del 31/12/2007)

La durata dell'agevolazione contributiva concessa varia in relazione a ciascun anno di assunzione, in quanto dipendente sia dalle risorse finanziarie del fondo nazionale assegnate alla Provincia, sia dall'onere conseguente alle richieste avanzate dalle aziende. La durata, inoltre, è predefinita all'interno dei limiti temporali massimi e minimi stabiliti dalle disposizioni sopraccitate.

- **La durata dell'agevolazione così programmata potrà, nel corso degli anni successivi, essere ricalcolata** in relazione ad elementi che determinino una variazione del costo effettivo delle agevolazioni concesse rispetto al costo programmato quali ad esempio la cessazione di un numero considerevole di rapporti di lavoro "agevolati" o all'acquisizione dell'effettivo onere contributivo sostenuto dalle aziende diverso da quello pianificato.

Durata agevolazione assunzione a tempo **DETERMINATO** (solo per agevolazioni di assunzioni effettuate entro il 31/12/2007)

Fondo anno	Categoria invalidità	% di Invalidità	% di rimborso contributi	DURATA	Ultima dichiarazione controvalore economico
TUTTI	disabilità Intel./psichica	tutte	100%	= durata rapporto di lavoro a tempo determinato	20 gennaio anno successivo fine contratto a termine
		90 - 100	100%		
		80 - 100	100%		
		67 - 79	50%		

N.B.: per la proroga di rapporto di lavoro a tempo determinato o per la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, vedasi a pag. 4, nota 5: -la richiesta di ammissione agli incentivi - **casi particolari**-.

Riepilogo per FONDO durata agevolazione a tempo **INDETERMINATO** (assunzioni effettuate entro il 31/12/2007)

Fondo anno	Categoria invalidità	% di Invalidità	% di rimborso contributi	durata da programma iniziale		DURATA complessiva PROLUNGATA	anno scadenza PRESUNTA	DURATA DEFINITIVA		anno scadenza DEFINITIVA	trasmissione dichiarz. Contributi	
				anni	(mesi)			anni	(mesi)			
2000	disabilità Intel./psichica	tutte	100%	3	(36)	6	(72) *	2006	6	(72)	2006	NO: terminata
		80 - 100	100%	3	(36)	6	(72) *	2006	6	(72)	2006	NO: terminata
		67 - 79	50%	3	(36)				3	(36)	2003	NO: terminata

* il prolungamento è stato previsto per le sole fiscalizzazioni del 100% e, tra queste, solo per le assunzioni le cui dichiarazioni contributive per l'anno 2003 o per l'anno 2004 sono state trasmesse entro il termine per quegli anni stabilito, e per le quali la Provincia ha inviato nota nr. 172617 del 23/07/2007.

Riepilogo per FONDO durata agevolazione a tempo **INDETERMINATO** (assunzioni effettuate entro il 31/12/2007)

Fondo anno	Categoria invalidità	% di Invalidità	% di rimborso contributi	durata da programma iniziale	DURATA complessiva PROLUNGATA	anno - scadenza PRESENTA	DURATA DEFINITIVA	anno scadenza DEFINITIVA	trasmissione dichiarz. Contributi
				anni (mesi)	anni (mesi)		anni (mesi)		2008
2001	disabilità Intel./psichica	tutte	100%	3 (36)	6 (72) *	2007	6 (72)	2007	NO: terminata
		80 - 100	100%	3 (36)	6 (72) *	2007	6 (72)	2007	NO: terminata
		67 -79	50%	3 (36)			3 (36)	2004	NO: terminata
* il prolungamento è stato previsto per le sole fiscalizzazioni del 100% e, tra queste, solo per le assunzioni le cui dichiarazioni contributive per l'anno 2003 o per l'anno 2004 sono state trasmesse entro il termine per quegli anni stabilito, e per le quali la Provincia ha inviato nota nr. 172617 del 23/07/2007.									
2002	disabilità Intel./psichica	tutte	100%	3 (36)	6 (72) *	2008	6 (72)	2008	SI
		80 - 100	100%	3 (36)	6 (72) *	2008	6 (72)	2008	SI
		67 -79	50%	3 (36)			3 (36)	2005	NO: terminata
* il prolungamento è stato previsto per le sole fiscalizzazioni del 100% e, tra queste, solo per le assunzioni le cui dichiarazioni contributive per l'anno 2004 o per l'anno 2005 sono state trasmesse entro il termine per quegli anni stabilito, e per le quali la Provincia ha inviato nota nr. 172617 del 23/07/2007.									
2003	disabilità Intel./psichica	tutte	100%	3 (36)	6 (72) *	2009	6 (72)	2009	SI
		80 - 100	100%	3 (36)	6 (72) *	2009	6 (72)	2009	SI
		67 -79	50%	3 (36)			3 (36)	2006	NO: terminata
* il prolungamento è stato previsto per le sole fiscalizzazioni del 100 e, tra queste, solo per le assunzioni le cui dichiarazioni contributive per l'anno 2005 o per l'anno 2006 sono state trasmesse entro il termine per quegli anni stabilito, e per le quali la Provincia ha inviato nota nr. 172617 del 23/07/2007.									
2004	disabilità Intel./psichica	tutte	100%	6 (72)	6 (72)	2010			SI
		90 - 100	100%	5 (60)	6 (72)	2010			SI
		80 - 100	100%	4 (48)	6 (72)	2010			SI
		67 -79	50%	3 (36)	4 (48)	2008			SI
2005	disabilità Intel./psichica	tutte	100%	4 (72)	6 (72)	2011			SI
		90 - 100	100%	3 (60)	6 (72)	2011			SI
		80 - 100	100%	3 (48)	6 (72)	2011			SI
		67 -79	50%	3 (36)	4 (48)	2009			SI
2006	disabilità Intel./psichica	tutte	100%	3 (36)	6 (72)	2012			SI
		90 - 100	100%	3 (36)	6 (72)	2012			SI
		80 - 100	100%	3 (36)	3 (36)	2009			SI
		67 -79	50%	1 (36)	3 (36)	2009			SI
2007	disabilità Intel./psichica	tutte	100%	3 (36)	4 (48)	2011			SI
		90 - 100	100%	3 (36)	4 (48)	2011			SI
		80 - 100	100%	3 (36)	4 (48)	2011			SI
		67 -79	50%	1 (36)	2 (24)	2009			SI

anni/mesi decorrenti dalla data di assunzione –

N.B.: I termini di cui sopra sono sempre subordinati alla verifica di disponibilità di risorse finanziarie.

▶ 10. DECADENZA DAL BENEFICIO

Costituiscono motivi di **decadenza** dal beneficio le seguenti fattispecie:

- la **conclusione del rapporto di lavoro** del soggetto disabile la cui assunzione costituiva il presupposto stesso della richiesta di agevolazione. In questo caso la decadenza decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- scadenza della durata dell'agevolazione concessa;
- l'accertamento, effettuato dalla Provincia nell'ambito dei controlli eseguiti ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, della **non veridicità** delle dichiarazioni rilasciate dall'azienda in ordine a qualsiasi elemento ivi contenuto;

▶ 11. COMPATIBILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

a) agevolazione **“COSTO SALARIALE”**: FONDO 2008 E SUCCESSIVI (assunzioni dal 1/01/2008)

Si rinvia alla successiva regolamentazione da emanarsi da parte del Ministero del Lavoro e della Regione Lombardia (vedi punto 7 della presente nota).

b) dell'agevolazione “CONTRIBUTIVA”: FONDI 2000-2007 (assunzioni ante 31 /12/2007)

*Qualora l'azienda richiedente usufruisca per la medesima assunzione di altre agevolazioni, quali, ad esempio, per apprendistato, contratto formazione lavoro, lavoratori in mobilità, lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi od in CIGS da uguale periodo, ecc., il rimborso degli oneri versati per l'assunzione o delle spese sostenute per interventi è limitato alla **quota parte rimasta effettivamente a carico del datore di lavoro.***

La Direzione Generale Formazione Lavoro della Regione Lombardia con nota E1.2003.0097819 del 25 maggio 2003 infatti si è così espressa:

“è da ritenersi cumulabile – non rilevandosi alcun impedimento normativo – la fiscalizzazione concessa ai sensi dell'art.13 della L. 68/99 con altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento vigente, purché entri il limite massimo degli importi effettivamente dovuti come oneri previdenziali ed assicurativi

▫ La fruizione di diversi benefici giuridicamente concedibili ha comunque come presupposto la con testualità degli stessi e sempre che non comporti il superamento del limite massimo del 100% degli oneri dovuti: laddove il cumulo dovesse superare il predetto limite, le agevolazioni contributive saranno concesse, ma solo in successione temporale e sempre a copertura della quota residuale sino al predetto limite del 100%.

▫ In ordine ad inserimenti lavorativi pregressi, per i quali il cumulo dei benefici abbia eventualmente comportato il superamento del tetto massimo dovuto quale sgravio contributivo, l'INPS procederà ad idonei controlli ed ad opportune forme di recupero di quanto erogato in eccedenza.”

Inoltre, l'INPS, con messaggio 33491 del 19/10/2004 ha fornito un ulteriore chiarimento affermando che l'azienda deve prima applicare l'agevolazione diversa da quella prevista dall'art. 13 della legge 68/99 (secondo le consuete modalità di conguaglio in DM10) e poi calcolare, sull'intero imponibile, la fiscalizzazione prevista dalla legge 68/99, fino al raggiungimento del tetto massimo del 100% dei contributi a suo carico.

► **12. MODALITA' DI CONCESSIONE E DI RIMBORSO DELLE AGEVOLAZIONI**

Nel richiamare quanto esposto nella premessa della presente nota, il Servizio per l'occupazione dei disabili, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione agli incentivi, accertata la sussistenza degli stessi, accertata inoltre la disponibilità delle risorse finanziarie, ed esperita, se necessario, la procedura di cui al punto 6 della presente nota comunica all'azienda la concessione dell'agevolazione e la durata della stessa.

In fasi successive, il servizio dispone la liquidazione dei rimborsi contributivi su presentazione di nota di addebito.

Corre l'obbligo di informare che il datore di lavoro richiedente l'agevolazione **non** avrà tempestiva conferma di ammissione o meno agli incentivi, pertanto si raccomanda, in assenza di comunicazioni da parte del Servizio, di trasmettere ogni anno la dichiarazione del controvalore economico dell'agevolazione richiesta sino al termine ultimo indicato nella tabella di cui al punto 8 "durata dell'agevolazione", tabella che viene aggiornata ogni anno con l'integrazione del Fondo dell'ultimo anno decorso.

► **13. STATO DEI RIMBORSI**

Con l'occasione si informano le Aziende che a tutt'oggi la situazione dei rimborsi è la seguente:

oneri	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fondo																
2000	R	R	R	R	R	R	R	.	.							
2001		R	R	R	R	R	R	i.c.	.	.						
2002			R	R	R	R	R	i.c.		.	.					
2003				i.c.	i.c.	i.c.	i.c.	i.c.			.	.				
2004																
2005																
2006																
2007																

R.= oneri rimborsati
i.c. = oneri in corso di rimborso

► **14. RINVIO**

Quanto esposto nella presente nota potrà subire variazioni a seguito dell'emanazione di provvedimenti legislativi e/o regolamentari successivi a quelli qui richiamati.

la modulistica :

- 1 - **modello richiesta agevolazioni**
- 2 - **modello dichiarazione controvalore economico/contributivo**
- 3 - **modello dichiarazione controvalore economico/costo salariale**
- 4 - **modello dichiarazione controvalore economico/trasformazioni**

è reperibile sul sito Internet della Provincia di Milano

<http://www.provincia.milano.it/lavoro>

f.to Il Responsabile del Servizio
(Claudio Messori)